

Rep. n. 1992/2021



**CEFPAS**

## DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

L'anno duemilaventuno il giorno 22 (VENTI) del mese di Aprile, presso la sede degli uffici del CEFPAS, in Caltanissetta, Via G. Mulè n. 1

Tra

Il CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, con sede in Caltanissetta, via G. Mulè n.1, P. IVA 01427360852, in atto rappresentato dall'Ing. Roberto Sanfilippo, legale rappresentante e Direttore del Centro, di seguito definito "Committente"

E

Il dott. Antonio Amato, C.F. [REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED] residente a [REDACTED], iscritto all'Ordine degli medici della Provincia di Palermo al n. 11056, P. IVA 02844340824, PEC [amatoantoniopa@pec.it](mailto:amatoantoniopa@pec.it) di seguito definito "Professionista".

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

In esecuzione della citata deliberazione rep. n. 317 del 21/4/2021 si affida al Professionista l'incarico di Medico Competente del Centro ai sensi degli articoli n.18 e n.38 del D, Lgs n.81/2008 e s.m.i.

#### ART. 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

L'incarico sarà espletato dal summenzionato professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali e nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il Professionista incaricato è tenuto alla massima riservatezza ed al segreto d'ufficio sulle notizie ed i dati di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. L'intero complesso delle notizie ed ogni altra informazione, acquisite nell'ambito dell'affidamento dell'incarico, non dovrà, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicato o divulgato a terzi, né potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli contemplati nel presente disciplinare.



Il Professionista incaricato sottoscrivendo il presente contratto si impegna ad assumere il ruolo di Medico Competente con la massima diligenza. Il Medico Competente è direttamente ed esclusivamente responsabile verso terzi per i danni arrecati dalla sua attività.

### **ART. 3 NATURA GIURIDICA E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

Il professionista svolgerà le proprie attività in piena autonomia, senza alcun legame di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del CEFPAS. Il professionista presterà la propria opera professionale nell'interesse esclusivo del CEFPAS. Non ha l'obbligo di rispettare un preciso orario di lavoro settimanale, resta fermo che lo stesso dovrà, comunque, assicurare la propria presenza al CEFPAS, tutte le volte che ne sussisterà l'esigenza.

Il professionista dovrà relazionarsi con le strutture aziendali preposte, mantenendo con esse un collegamento continuo al fine di concertare e condividere le migliori azioni da intraprendere.

I compiti, definiti dall'art.25 del D. Lgs n. 81/2008 che dovrà assolvere sono:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'Art. 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire, aggiornare e custodire (presso il luogo concordato con il datore di lavoro), sotto la Sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella dovrà essere conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato;
- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla sua conservazione;
- f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- g) fornire a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) visitare gli ambienti di lavoro ogni qualvolta sarà necessario in base alla valutazione dei rischi, e comunicarla al datore di lavoro;
- k) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- l) partecipare alle riunioni periodiche.

Per lo svolgimento dei predetti compiti il Medico competente, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D. Lgs. 81/2008 sarà informato dal Committente circa :

1. la natura dei rischi;
2. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
3. la descrizione degli ambienti di lavoro, degli impianti e dei processi;
4. i dati riguardanti le malattie professionali e quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
5. i provvedimenti degli organi di vigilanza;

La sorveglianza sanitaria ai sensi dell'Art. 41, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, è da effettuare nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia da Lei ritenuta correlata ai rischi lavorativi. Tale sorveglianza comprende le visite indicate al comma 2 del succitato articolo ed è altresì finalizzata, per le visite mediche preventive, periodiche, preventive in fase preassuntiva, precedenti alla ripresa del lavoro (nel caso di assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi) e per quelle svolte in occasione del cambio della mansione del lavoratore, alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il professionista dovrà:

- allegare gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio;
- esprimere, sulla base delle risultanze delle visite mediche, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
  - a) idoneità;
  - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

- c) inidoneità temporanea, precisando i limiti temporali di validità;
- d) inidoneità permanente.

- informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore dei giudizi sopra elencati.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 1 lettera c del D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008, il Medico Competente e il Datore di Lavoro concordano nell'individuare la sede aziendale come il luogo dove custodire le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.

Al fine di garantire la corretta conservazione della documentazione sanitaria, il Datore di Lavoro predisporrà uno spazio dedicato e dotato di serratura: una copia delle chiavi sarà trattenuta dal Medico Competente e una copia sarà apposta in una busta chiusa controfirmata dal Medico stesso, a disposizione degli Organi di Vigilanza.

#### **ART. 4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO**

Al professionista sarà riconosciuto:

- compenso forfettario di € 425,00 per il protocollo sanitario più un sopralluogo sui luoghi di lavoro
- € 40, 80 per ogni visita medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria,
- € 17,85 per ogni visiotest,
- € 18,70 per ogni spirometria,
- € 17,00 per ogni audiometria,
- € 17,85 per ogni ecg,
- € 34,00 per ogni test alcol e droghe (drug-test).

#### **ART. 5 PAGAMENTI**

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e previa acquisizione del Certificato di Regolarità Contributiva che attesti la regolarità dei pagamenti nei confronti della cassa previdenziale.

La fattura dovrà essere intestata a: CEEFAS, via G. Mulè 1, 93100 Caltanissetta, Partita Iva 01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR). Il CEEFAS è soggetto al regime dello split payment, compatibilmente con il regime fiscale dell'incaricato.

Il corrispettivo verrà pagato dal CEEFAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dalla ditta. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la società si obbliga espressamente a produrre dichiarazione riguardante la riscossione dei pagamenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi

di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

#### **ART. 6            OBBLIGHI LEGALI**

Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico professionale e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno ed indipendente dal CEFPAS. È, inoltre, obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse.

#### **ART. 7            VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI**

Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto nella documentazione ivi citata.

Nessuna variazione o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dal Committente può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato. In difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare sono a carico dei Professionisti.

#### **ART. 8            DURATA DEL CONTRATTO**

L'incarico in oggetto si intende conferito dalla data di firma del presente disciplinare di incarico fino al 30 giugno 2021.

#### **ART. 9            PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Professionista è responsabile civilmente e professionalmente per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

La penale non può superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale.

È consentita a favore della committente l'anticipata risoluzione del contratto in caso di interruzione e successiva risoluzione del contratto.

Le parti del contratto convengono che il presente contratto potrà essere risolto su richiesta della committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi al Professionista a mezzo pec, nel caso in cui gli stessi siano inadempienti ad una

qualsiasi delle obbligazioni del presente contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi giorni 15 (quindici) dal ricevimento della diffida scritta inviata dalla Stazione Appaltante.

È, inoltre, facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale abbia raggiunto il 10% dell'importo del corrispettivo sul quale è stata calcolata.

È facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Professionista contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge o nel caso si completi il procedimento di adesione alla Convenzione Consip "Gestione Integrata Sicurezza ed.4" prima del 30/06/2021.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **ART. 10 RECESSO DAL CONTRATTO**

La Committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del Professionista, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, al Professionista verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

#### **ART. 11 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare, compreso la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il Committente ed i Professionisti. Nel caso di esito negativo dette controversie, nel termine ulteriore di trenta giorni, verranno deferite al foro di Caltanissetta.

#### **ART. 12 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

#### **ART. 13 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dal Professionista saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento

generale sulla protezione dei dati) e per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

**ART. 14 RINVIO**


Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'eventuale registrazione, in caso d'uso, sarà a carico della parte richiedente.

Il presente contratto si compone di n. 7 (sette) pagine.

IL PROFESSIONISTA

Dr. Antonio Amato



IL COMMITTENTE  
IL DIRETTORE DEL CENTRO  
Ing. Roberto Sanfilippo

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le clausole ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

IL PROFESSIONISTA

Dr. Antonio Amato



IL COMMITTENTE  
IL DIRETTORE DEL CENTRO  
Ing. Roberto Sanfilippo

51